

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DI UNA
PORZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN BUSTO
ARSIZIO (VA) VIA LUIGI GALVANI N. 2 INDIVIDUATO AL
N.C.E.U. AL FOGLIO 16 MAPP. 295 SUB. 1 (PARTE).**

Nell'anno, nel giorno e nel mese risultanti dai dati di sottoscrizione digitale
del presente atto stipulato in modalità elettronica, tra:

Concedente: COMUNE DI BUSTO ARSIZIO con sede in Busto Arsizio
(VA) Via Fratelli d'Italia n. 12, Codice Fiscale e Partita Iva n.
00224000125, di seguito denominato anche "Concedente", rappresentato
dal Dirigente del Settore 3 _____ nato a _____ () il
_____ C.F. _____, che agisce in virtù delle attribuzioni
conferite in base all'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, all'art. 27 dello Statuto Comunale, al decreto sindacale n. ____ del
_____ nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. ____ del _____;

Concessionario: _____ C.F. _____ con sede legale in
_____ (), Via _____, di seguito denominata anche
"Concessionario", rappresentata da _____ nato a _____
() il _____ CF _____, il quale interviene al presente atto
in qualità di rappresentante legale e in esecuzione della nomina di
_____;

PREMESSO CHE

- il Comune di Busto Arsizio è proprietario di un'immobile sito in via
Alessandro Volta n. 6 con accesso anche da via Luigi Galvani n. 2,
identificato catastalmente dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale

	di Varese Ufficio Provinciale – Territorio Servizi Catastali, Comune di	
	Busto Arsizio, Catasto Fabbricati, Sezione BU, Foglio 16, Mappale 295,	
	sub 1, Categoria B/5, Classe 3, Consistenza 30.616 mc, Superficie Catastale	
	6.627 mq, Rendita €. 14.863,15, denominato “Museo del Tessile e della	
	Tradizione Industriale” e rappresentato nella planimetria allegata sub A.1;	
	- l’edificio, realizzato tra il 1891 e il 1896, ha ospitato fino agli anni ‘70 il	
	reparto filatura del Cotonificio Carlo Ottolini, poi Cotonificio Bustese, ed è	
	stato acquisito dal Comune di Busto Arsizio nel 1980;	
	- l’edificio è attualmente adibito in parte a Museo del Tessile e della	
	Tradizione Industriale, in parte a palestra assegnata in concessione d’uso	
	all’Associazione Schermistica Dilettantistica "Pro Patria et Libertate", in	
	parte a sale per conferenze, mentre nell’area esterna è stato realizzato un	
	parco pubblico;	
	- l’immobile risulta vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 12 e fa parte	
	del patrimonio indisponibile del Comune in quanto destinato ad attività	
	culturali a servizi della cittadinanza;	
	- all’interno dell’immobile, al piano terra, è presente anche un locale di	
	somministrazione a servizio degli utenti del museo e del parco pubblico;	
	- il locale bar non è individuato singolarmente a catasto fabbricati ma fa	
	parte dello stesso immobile di cui fa parte anche il Museo ed il parco	
	pubblico;	
	- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato	
	disposto di procedere all’assegnazione in concessione della porzione di	
	immobile in oggetto destinata ad attività di somministrazione e sono stati	
	approvati le modalità ed i criteri per l’individuazione del Concessionario,	

	demandando al dirigente competente la pubblicazione di un avviso pubblico	
	per l'individuazione dello stesso;	
	- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stata approvata	
	la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione del	
	Concessionario e con Determinazione dirigenziale n. ____ del ____ la	
	porzione di immobile in oggetto è stata assegnata in concessione a	
	_____, con sede a _____ () in via _____ n. __, al	
	fine dell'insediamento di un'attività di somministrazione di cibi e bevande	
	previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010;	
	- le Parti intendono formalizzare l'utilizzo del predetto immobile mediante	
	stipulazione del presente contratto;	
	Tutto ciò premesso	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	<u>Art. 01 - Oggetto della concessione:</u>	
	Le premesse si intendono qui riportate interamente quale parte essenziale	
	del presente contratto.	
	Il Comune di Busto Arsizio, come sopra rappresentato e con la presente	
	scrittura privata semplice ex art. 22 comma 7 del Regolamento dei Contratti	
	dell'Ente, concede a _____, che accetta, l'assegnazione in concessione di	
	una porzione dell'immobile di proprietà del Comune di Busto Arsizio	
	ubicata a Busto Arsizio in Alessandro Volta n. 6 con accesso anche da via	
	Luigi Galvani n. 2, identificato catastalmente dall'Agenzia delle Entrate	
	Direzione Provinciale di Varese Ufficio Provinciale – Territorio Servizi	
	Catastali, Comune di Busto Arsizio, Catasto Fabbricati, Sezione BU, Foglio	
	16, Mappale 295, sub 1 (parte), Categoria B/5, Classe 3, Consistenza 30.616	

	mc, Superficie Catastale 6.627 mq, Rendita € 14.863,15 individuato nella	
	planimetria allegata sub A, quale parte integrante del presente atto.	
	Gli spazi oggetto di affidamento in concessione sono situati al piano terra e	
	sono costituiti da:	
	a) sala principale di somministrazione di superficie netta pari a circa mq	
	130,00 all'interno della quale dovrà essere collocato anche il bancone;	
	b) uno spazio di preparazione di superficie netta pari a circa mq 19,00;	
	c) servizi igienici di superficie netta pari a circa mq 19,00;	
	d) disimpegno di superficie netta pari a circa mq 17,00;	
	per una superficie netta interna pari a circa mq 185,00 e superficie lorda mq.	
	225,00, oltre ad uno spazio esterno di superficie pari a circa mq 188,00 da	
	utilizzare per il posizionamento di tavoli esterni e un ulteriore spazio di	
	superficie pari a circa mq 8,00 per il deposito dei rifiuti.	
	<u>Art. 02 - Uso della porzione di immobile concessa</u>	
	Il Concessionario dovrà utilizzare la porzione di immobile avuta in	
	concessione con diligenza ed esclusivamente per l'attività commerciale di	
	somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di	
	qualsiasi gradazione (art. 63 L.R. n. 6/2010).	
	Potranno inoltre essere svolte eventuali attività di animazione e di	
	intrattenimento, di promozione della cultura e delle arti.	
	Rimangono a carico dell'affidatario gli oneri e le spese per la richiesta e	
	l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, permessi e licenze che si rendano	
	necessarie per l'utilizzo dell'immobile.	
	L'attività di somministrazione, in quanto collocata all'interno di un	
	immobile destinato a servizi culturali che presenta a sua volta interesse	

storico-culturale, è sottoposta a diversi vincoli che vengono di seguito riportati:

a) l'attività commerciale dovrà uniformare i propri giorni ed orari di apertura a quelli delle attività del museo adiacente, garantendo l'apertura in giorni e fasce orarie il più possibile uniformi a quelle del Museo nonché garantire almeno cinque aperture straordinarie all'anno in occasione di eventi di particolare interesse organizzati presso l'immobile o all'interno del parco pubblico adiacente;

b) l'attività dovrà essere gestita in modo da limitare gli elementi di disturbo e interferenza con le attività principali a cui l'immobile è destinato, senza arrecare disturbo alle attività del museo.

Si precisa che l'effettuazione di attività potenzialmente disturbanti (ad esempio: musica dal vivo, strumentale, ecc.) dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal Comune di Busto Arsizio e ogni onere (ad esempio: SIAE, richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, ecc.) sarà a carico del concessionario.

E' fatto divieto al concessionario di:

- installare all'interno e all'esterno dell'immobile apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco di qualsiasi tipo (ad esempio: videogiochi, video poker, slotmachine, e similari);

- installare all'interno e all'esterno dell'immobile distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande.

È fatto espresso divieto di mutarne l'uso o comunque destinarlo anche parzialmente ad altri scopi non espressamente riconducibili a quanto attiene

	alle attività di cui sopra, così come di concedere a terzi l'uso, anche se	
	temporaneo e/o gratuito, di tutto o anche solo parte della porzione di	
	immobile avuta in concessione, senza il permesso scritto del Concedente.	
	L'inadempienza anche ad uno solo dei suddetti obblighi, comporterà	
	l'immediata risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento	
	dei danni.	
	Il Concessionario si impegna a restituire l'immobile alla scadenza, libero e	
	sgombro da persone e cose, nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuto, fatto	
	salvo il normale deperimento per l'effetto dell'uso. Il Concedente potrà in	
	ogni momento far ispezionare l'immobile assegnato in concessione, previo	
	ragionevole preavviso al Concessionario.	
	<u>Art. 03 - Durata della concessione:</u>	
	La concessione ha durata di 8 (otto) anni a decorrere dalla data di	
	sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza il contratto si intenderà	
	naturalmente risolto, senza alcun bisogno di comunicazioni di disdetta o	
	recesso, in quanto già implicite e reciprocamente accettate dalle Parti con la	
	sottoscrizione del presente atto.	
	Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto, con un	
	preavviso, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento o con	
	Posta Elettronica Certificata (PEC), da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima	
	della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza non	
	verrà riconosciuto dall'Amministrazione alcun rimborso per gli interventi	
	effettuati, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato,	
	fatto salvo il risarcimento eventualmente originante da fatto illecito ex art.	
	2043 del Codice Civile.	

E' escluso il riconoscimento all'operatore di qualsiasi forma di avviamento o indennizzo.

Per motivi di pubblica utilità il Concedente potrà revocare la presente Concessione, con un preavviso di sei (6) mesi, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento del Concessionario.

Art. 04 - Canone della concessione dell'immobile:

Il Concessionario dovrà corrispondere il canone annuo stabilito in € _____ (_____) oltre IVA se dovuta, che le Parti dichiarano di trovare congruo e quindi di accettare senza alcuna riserva, e che dovrà essere pagato al domicilio designato dal Concedente in un'unica rata annuale anticipata.

Il canone verrà aggiornato annualmente a decorrere dal secondo anno, in base alle variazioni del potere di acquisto della moneta. Tali variazioni saranno pari al 75% di quelle accertate dall'ISTAT per l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, (FOI) verificatosi nell'ultimo mese di dicembre rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Per il primo anno potrà essere richiesto lo scomputo del 50% del canone di concessione, come da bando di gara, in considerazione dell'investimento iniziale.

Il Concessionario dovrà inoltre versare all'ex conduttore in locazione, ricorrendone i presupposti, l'indennità di avviamento ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L. 392/1978 (nel caso in cui dovesse iniziare l'attività in data antecedente il 30.10.2026).

Art. 05 – Deposito cauzionale:

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, entro 15 giorni dalla stipula, il Concessionario deve effettuare il versamento del deposito cauzionale pari ad €. _____ (_____/00), con le modalità che saranno indicate dal Concedente.

Art. 06 – Mora del Concessionario

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone e/o delle spese anticipate dal Concedente entro 60 (sessanta) giorni successivi alla formale comunicazione di messa in mora, produrrà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni oltre a quanto dovuto.

Sul ritardato pagamento matureranno comunque, ex lege, gli interessi legali nella misura vigente le periodo di riferimento.

Il Concessionario non potrà assolutamente sospendere né ritardare il pagamento per qualsiasi motivo ed ogni eventuale azione potrà essere intrapresa dallo stesso solo dopo aver pagato la rata scaduta.

Art. 07 - Consegna della porzione di immobile oggetto di concessione:

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto in consegna la porzione di immobile di cui al precedente art. 1 nello stato in cui si trova e che la stessa risulta idonea alle proprie esigenze.

Gli arredi già presenti nell'immobile sono di proprietà comunale e lo resteranno al termine della concessione.

Dalla consegna sono in capo al Concessionario gli obblighi di custodia, di uso diligente e di conservazione della porzione di immobile avuta in concessione, diventando lo stesso direttamente responsabile verso il Concedente e verso i terzi, con ciò sollevando, di fatto, il Concedente da

	ogni e qualsiasi responsabilità in merito.	
	Il Concedente dichiara di aver in atto regolare polizza all risks property e RCT.	
	Il Concessionario si assume, per contro, l'impegno di estendere la propria polizza incendio all'immobile oggetto del presente contratto ed al contenuto di proprietà ivi presente, per i rischi derivanti dalla conduzione-rischio locativo e ricorso a terzi da incendio, nonché a stipulare idonea copertura per la Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO).	
	Entrambi i contraenti si impegnano a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta la durata del presente contratto.	
	<u>Art. 08 - Manutenzioni funzionali all'uso:</u>	
	La porzione di immobile è presa in consegna dal Concessionario nello stato di fatto in cui si trova e dovrà essere mantenuta, a propria cura, idonea all'uso per cui è stata concessa e adeguata, nel tempo, alle normative vigenti ed anche sopravvenienti in materia di edilizia e sicurezza degli impianti di cui è dotato (D.M. 37/2008 e seguenti).	
	Sono interamente a carico del Concessionario le pulizie ordinarie e straordinarie di tutti i locali oggetto di concessione nonché dello spazio esterno assegnato.	
	Sono interamente a carico del Concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, così come ogni altra operazione inerente gli impianti ed i servizi.	
	Il Concedente si sostituirà al Concessionario solo qualora questi non provvedesse tempestivamente ad intervenire ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro trenta giorni. In caso contrario il Concessionario	

	autorizza il Concedente a prelevare la corrispondente somma dal deposito	
	cauzionale, impegnandosi a reintegrarlo tempestivamente.	
	In caso di motivata emergenza il Concessionario autorizza il Concedente ad	
	accedere, anche in sua assenza, alla porzione di immobile ricevuta in	
	concessione.	
	Il Concessionario dovrà mantenere la porzione di immobile con la massima	
	diligenza essendo direttamente responsabile dei danni causati per sua colpa,	
	per abuso o trascuratezza nell'utilizzo della porzione di immobile concessa.	
	Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o	
	trasformazione alla porzione di immobile, agli impianti ed accessori senza	
	l'autorizzazione scritta del Concedente.	
	Ogni miglioria apportata dal Concessionario ed autorizzata dal Concedente	
	rimarrà acquisita a favore del Concedente al termine della concessione di	
	questi al termine della concessione, senza dar luogo a rimborsi o indennizzi,	
	anche futuri, con la facoltà per lo stesso Concedente di richiedere in	
	alternativa la rimessa in pristino della porzione di immobile come era in	
	precedenza.	
	Resta in carico al Concedente, quale proprietario, l'onere della	
	manutenzione straordinaria dell'immobile assegnato in concessione. Gli	
	interventi di manutenzione straordinaria che dovessero risultare dovuti a	
	carenza di manutenzione ordinaria o incuria nell'utilizzo dell'immobile e	
	delle relative pertinenze saranno posti a carico del Concessionario.	
	Ai sensi dell'art. 1577 Codice Civile il Concessionario, qualora l'immobile	
	necessiti di interventi manutentivi che non siano per legge a suo carico, è	
	tenuto a darne pronto avviso al Concedente. Nel caso in cui le riparazioni	

siano connotate dal carattere dell'urgenza, il Concessionario potrà eventualmente eseguirle direttamente e ottenere dal Concedente la rifusione delle spese sostenute per le medesime, purché lo abbia avvisato prima di procedere e purché risultino eseguiti a regola d'arte.

Art. 09 - Impianti di servizio, spese:

Le Parti danno reciprocamente atto che la porzione di immobile oggetto della concessione è oggi dotata di impianti idrico, elettrico e di riscaldamento funzionanti.

Dalla decorrenza del contratto di concessione e per tutta la durata del contratto sono a carico del Concessionario le spese di acqua, energia elettrica e riscaldamento, con recapito e intestazione bollette di consumo a proprio nome, laddove gli impianti siano separati, oppure pro quota determinata dal Concedente per gli impianti indivisibili, da rimborsare entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.

Sono inoltre a carico del Concessionario la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti o altra imposizione sostitutiva, le pulizie e quant'altro serva all'uso della porzione di immobile .

Il concessionario si obbliga a custodire la porzione di immobile e le aree adiacenti con la diligenza di cui all'art. 1587 C.C. e a vigilare, segnalando al Comune ogni eventuale atto vandalico o comunque attinente con la tutela della proprietà.

Art. 10 – Responsabilità:

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi, da furti con o senza scasso, da eventi calamitosi,

	oltre che da eventuali responsabilità derivanti dall'interruzione o	
	insufficienza dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.	
	E' fatto obbligo al Concessionario di dotarsi di idonea polizza assicurativa	
	in quanto il Concedente non potrà sostituirsi al Concessionario per	
	eventuali danni provocati in conseguenza della detenzione e dall'uso,	
	direttamente o tramite altre persone, della porzione di immobile ricevuta in	
	concessione, con relative pertinenze e accessori.	
	<u>Art. 11 – Oneri del concessionario:</u>	
	Il Concessionario dovrà farsi carico dell'arredo dei locali dell'area di	
	preparazione e dell'area di somministrazione, limitatamente a quanto non	
	sia già stato allestito da parte del Comune. Tali arredi al termine della	
	concessione rimarranno di proprietà del Concessionario, che dovrà liberare	
	gli spazi da cose e oggetti con oneri e spese a proprio carico.	
	Il Concessionario è altresì tenuto a garantire la pulizia ed il decoro delle	
	aree e del fabbricato oggetto della concessione; dovrà curare la corretta	
	manutenzione e la pulizia dei locali e dell'area esterna antistante l'ingresso	
	al locale e le aree esterne assegnate. La raccolta e la conservazione dei	
	rifiuti, prima del loro conferimento al servizio di raccolta, dovrà avvenire	
	con modalità adeguate a garantire il maggior decoro dell'area.	
	<u>Art. 12 – Inadempimento e recesso del Concessionario:</u>	
	In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente Concessione il	
	Concedente potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto	
	immediato, salvo comunque il diritto alla richiesta di risarcimento dei danni	
	derivante dagli inadempimenti.	
	La perdita dei requisiti per la partecipazione al bando per l'assegnazione in	

	concessione della porzione di immobile comporterà la risoluzione del	
	contratto, in particolare il Concessionario dovrà essere, per tutta la durata	
	della Concessione, in possesso dei seguenti requisiti:	
	- essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di	
	Commercio;	
	- essere in possesso dei “requisiti di ordine generale” di cui agli art. 94	
	(Cause di esclusione automatica) e 95 (Clausole di esclusione non	
	automatica) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	- essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio	
	dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 65	
	e 66 della legge regionale n. 6 del 02.02.2010.	
	Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente Concessione	
	prima della scadenza, deve darne preavviso almeno di sei mesi.	
	<u>Art. 13 – Spese contrattuali:</u>	
	Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono interamente a	
	carico del Concessionario, che si impegna ad effettuare i relativi incombeni	
	di legge.	
	Per la registrazione si chiede l'applicazione dell'imposta con tutti i benefici	
	di legge.	
	<u>Art. 14 - Controversie:</u>	
	Nel caso di controversia che dovesse insorgere nell’applicazione ed	
	interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano	
	necessariamente ad attivare un procedimento per una risoluzione	
	conciliativa stragiudiziale.	
	Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo conciliativo entro 6 mesi	

	dall'avvio del procedimento le parti sono libere di adire l'autorità	
	giudiziaria competente.	
	In tal caso la competenza è rimessa in via esclusiva al foro di Busto Arsizio.	
	<u>Art. 15 - Norme finali:</u>	
	Le Parti per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, fanno	
	rimando agli articoli del Codice Civile in tema di concessione d'uso di	
	immobili ed alle altre disposizioni di legge applicabili in materia, in quanto	
	compatibili.	
	Al concessionario al termine del contratto non sarà dovuta alcuna indennità	
	di avviamento non trattandosi di locazione ai sensi della L. 392/1978.	
	Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in	
	relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei	
	principi generali di cui all'art. 5 del Reg, UE n. 679/2016 (Regolamento)	
	applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di	
	propria competenza.	
	A tutti gli effetti le Parti eleggono domicilio:	
	- il Concedente Comune di Busto Arsizio presso il Palazzo Comunale sito in	
	Via F.lli d'Italia 12, Busto Arsizio, PEC:	
	protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it;	
	- il Concessionario _____ con sede in _____ (), via _____ n.	
	_____, PEC: _____.	
	Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, salva diversa esplicita	
	previsione, dovranno essere effettuate per iscritto tramite tramite PEC agli	
	indirizzi sopra indicati o al nuovo domicilio che ciascuna delle Parti avrà	
	preventivamente comunicata per iscritto all'altra.	

ALLEGATO:

A.1 – Planimetria generale dell’immobile sito in via A.Volta n. 6;

A.2 – Planimetria della porzione di immobile adibito ad attività di somministrazione.

Previa lettura il presente contratto approvato dalle parti contraenti viene sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune: il Dirigente _____ nato a _____ () il _____, mediante firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per _____ il Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, mediante firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ, il concessionario dichiara di aver letto il presente contratto e di approvare specificatamente le singole clausole in quanto vincolanti per cui la loro inosservanza, anche singola e/o parziale, costituisce motivo di recesso del Concedente nei confronti del concessionario.

Per il Comune: il Dirigente _____ nato a _____ () il _____, con firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per l’ _____ il Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, mediante firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La data del presente documento è quella di apposizione dell’ultima firma digitale, come risultante dai dati di sottoscrizione del presente documento stipulato in modalità elettronica.